



# CITTA' DI CORLEONE

Edilizia Privata Urbanistica Centro Storico  
E Attività Produttive  
Settore IV  
Ufficio del Responsabile del Settore



<b>Determina n. 932 del 01 Ottobre 2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Direttive art.20 della L.R.n°4/2003 integrato dall'art.12 della L.R. n° 15/2006 rubricato "Opere Interne".
---	--

## *Il Responsabile Servizio*

### **Premesso:**

**Che** l'art .20 della L.R.n°4/2003 integrato dall' art.12 della L.R. n° 15/2006 rubricato "Opere Interne" dispone: **che**, le disposizioni di cui all'art.20 della L. R. n° 4/2003 così come integrato dall'art.12 della L. R. n°15/2006 devono essere intese quali integrazioni di quelle già precedentemente emanate con l'art.9 della L.R. n.37/85, in considerazione che entrambi gli artt. disciplinano l'esecuzione delle "Opere Interne";

**che** l'art.20 della L.R. n° 4/2003 così come integrato dall'art.12 della L.R. n°15/2006, dispone che in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di "spazi interni" (interni alla sagoma esterna dell'immobile, come ad esempio chiostrine, pozzi luce, patii ecc.), con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo "**Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e Legge n.1089 del 1 giugno 1939**";

**che**, nei casi di cui al comma 1 art.20 L.R. n.4/2003, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune **dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria;**

**che**, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 art.20 L. R. n.4/2003 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, per tali casi è dovuto l'importo di **venticinque euro per ogni metro quadro** di superficie chiusa;

**che**, ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 art.20 L.R. n.4/2003 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da due lati, quali

tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private;

**che**, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 art.20 L.R. n.4/2003 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate fermo restando l'acquisizione del N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. per gli immobili soggetti a vincolo;

**che**, il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 art. 20 L.R. n.4/2003 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate;

**che**, i proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del dieci per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri;

**che**, rimane soggetto a Concessione Edilizia e/o Autorizzazione il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 lug/10 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.";

**che**, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e il Regolamento Edilizio R.E. vigenti non disciplinano una particolare attività edilizia "precaria" che in quest'ultimi anni sta avendo una notevole diffusione e che a livello normativo è stata inserita, seppur con molti dubbi interpretativi, nel regime delle "Opere interne" come sopra indicato;

Tenuto conto del disagio più volte manifestato dagli uffici preposti all'esame delle comunicazioni di "opere interne" presentate ai sensi dell'art.20 della l.r. n.4/2003 e s.m.i., e in particolare delle difficoltà riscontrate nella trattazione di talune comunicazioni riguardanti la realizzazione di particolari "strutture precarie";

**Viste** le circolari e pareri resi dall' ARTA Sicilia sulla materia in questione;

**Dato atto** che l'orientamento giurisprudenziale non chiarisce in via definitiva la corrispondenza tra la pronuncia della giustizia amministrativa e quella penale;

**Ritenuto** che la norma in questione debba, per le motivazioni sopra esposte a essere meglio dettagliata e specificata in quanto di interpretazione complessa;

**Considerato** che l'innovazione costituita dall'art. 20 della L.R. n.4/2003 nell'aver condotto nell'ambito della applicazione dell'istituto della "comunicazione" (già ex art.9 L.R. n.37/85) determinati interventi edilizi, che potranno essere effettuati qualora risultino conformi alle prescrizioni del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, ovvero, in assenza di apposita disciplina comunale configgente, entro i rigorosi limiti dettati dagli art.9 L.R. n.37/85 e art.20 L.R. n.4/2003 e tenendo indebito conto quegli arresti giurisprudenziali che abbiano riguardato fatti specie analoghe;

**Ritenuto** necessario diramare una direttiva che, oltre a colmare la mancanza di una specifica e puntuale disciplina di tali "opere" sia nelle norme tecniche di attuazione che nel regolamento edilizio del vigente

PRG ,si prefigga, soprattutto, di stabilire una serie di regole che devono essere osservate da tutti gli addetti (uffici e utenza) al fine di una corretta applicazione della norma in esame, sul territorio comunale;

**Posto** che le opere precarie, in via di eccezione adopera della summenzionata L.R.4/2003, non sono soggette a concessione e/o DIA e/o SCIA e che il legislatore regionale ha privilegiato il "*criterio strutturale*" in luogo di quello "funzionale" e fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina edilizia antisismica per quanto attiene la sicurezza statica degli edifici;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 37 del vigente *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* al quale rinvia;

#### **Propone al Responsabile del IV Settore**

**a)** di adottare la seguente disciplina entro cui far rientrare l'istituto della "comunicazione" (già ex art. 9 L.R. n.37/85), la sotto elencata "edilizia precaria" e avente valore prescrittivo;

**b)** di considerare "strutture precarie" tutte quelle realizzate su superficie pertinenziale (terrazze, cortili, verande esterne pavimentate, etc...) avente come unica caratteristica la facile rimozione (es. tettoie, pensiline, gazebo, pergolati realizzati con struttura in legno e/o ferro);

**c)** di dare atto che la precarietà di dette strutture è stabilita oltre che per le caratteristiche costruttive dalla facile rimozione (es. unioni bullonate e non saldate, coperture prefabbricate etc ...) anche dalle ridotte dimensioni per un max di mq. 50,00 (art.12 della L.R. n.15/2006) e dalla assoluta provvisorialità e durata nel tempo;

**d)** di dare atto che in nessun modo la realizzazione di dette strutture precarie può comportare la variazione della destinazione d'uso originaria delle superfici modificate;

**e)** di dare atto che dette "strutture precarie" come sopra definite, possono essere collocate solamente sulle aree libere di pertinenza degli edifici (es. terrazza di collegamento, terrazze non superiori a mq.50,00 di pertinenza di unità immobiliare, spazi interni quali cortili e verande esterne di pertinenza sempre di unità immobiliari) e devono riguardare superfici già pavimentate e regolarmente realizzate, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo "**Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e Legge n.1089 del 1 giugno 1939**" altrimenti si configura il cambio di destinazione d'uso della superficie e/o suolo;

**f)** di non ritenere ammissibile la contemporanea copertura e chiusura laterale di terrazze e/o lastrici solari, in quanto non espressamente prevista dalla norma in esame e in particolar modo perché la "struttura" così realizzata costituisce oggettivamente un "nuovo locale autonomamente utilizzabile" che va ad incidere sulla sagoma volumetrica e prospettica dell'edificio;

**g)** di ritenere ammissibile la realizzazione di tettoia su chiostrine, pozzi luce, patii ecc. che sia comunque pertinenza ed al servizio esclusivo di una unità immobiliare, purché aperta da almeno due lati di superficie, non superiore al 50% della superficie libera con un massimo comunque di mq.50,00 (limite introdotto dal legislatore) e con altezza massima al colmo e pendenza non superiore ai limiti fissati dal Regolamento Edilizio Comunale per le coperture a tetto non abitabili;

**h)** di ritenere ammissibili anche gazebo e/o pergolato realizzati con strutture leggere in legno o metallo, con funzioni di arredo e ombreggiamento degli spazi esterni purché privi di elementi di copertura fissi che non siano semplici ombreggianti (tende avvolgibili, canniccio, verde rampicante, teli e simili) e privi di tamponature perimetrali e con superficie occupata non eccedente il 50% della superficie libera con un max di mq. 50,00 e altezza non superiore a mt. 3,00;

**i)** di non ritenere ammissibili più di una tettoia o gazebo di pertinenza per ciascuna unità immobiliare;

**l)** di dare atto di consentire più di un pergolato per ciascuna u.i. nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicate;

**m)** di dare atto che le tettoie/ gazebo /pergolati prospicienti su strade o spazi pubblici, devono essere arretrate di almeno m. 1,00 dal filo esterno del fabbricato, se collocate su terrazza e di almeno m. 3,00 dal confine stradale, se collocate a piano terreno;

**n)** che le tettoie realizzate in posizione antistante a vani abitativi con presenza di finestre, devono essere realizzate con altezza massima pari a quella del piano di riferimento e la copertura realizzata con materiale trasparente in corrispondenza delle finestre in modo da garantire l'illuminazione diretta dei vani sottostanti;

**o)** che tutte le "strutture precarie" come sopra definite, da collocare e/o regolarizzare su immobili soggetti a vincolo e/o ricadenti in centro storico (Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e Legge n.1089 del 1 giugno 1939), ricadenti su cortili e/o verande esterne, terrazze, terrazze di collegamento, balconi di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio, devono acquisire preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali (Zone "A" parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Parti del territorio che per caratteristiche naturali (geologiche, geomorfologiche e vegetazionali) rivestono particolare interesse scientifico e culturale e perciò sono assimilabili ai complessi monumentali);

**p)** che tutte le "strutture precarie" come sopra definite, da collocare al piano terreno su cortili e/o verande esterne di pertinenza esclusiva di unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio, devono osservare le distanze minime imposte dal Codice Civile al fine di salvaguardare i diritti dei terzi, e ove interessano parti di edifici condominiali deve essere acquisito il N.O. dei condomini;

**q)** che per quanto attiene il comma 3 del citato art.20, si ritiene ammissibile la chiusura di verande e/o balconi e simili, con strutture precarie come sopra definite, relative a qualunque superficie già esistente e per un max di mq.50,00, in forza di un legittimo titolo edilizio precedentemente rilasciato, sempreché ricadenti su aree private ed entro il contorno e/o perimetro del balcone e/o veranda preesistenti;

**r)** che possono essere realizzate tettoie/pergolati a protezione dei veicoli in aree libere, private o condominiali, al piano terreno e/o sottostrada con le seguenti limitazioni e parametri:

**s)** che le dimensioni per il singolo posto auto, nelle aree condominiali è stabilito in mt.3,00 x 5,00 max e in ogni caso non si può superare lo spazio vincolato a parcheggio di legge ai sensi dell'art. 2 della L. 122/89 (spazio che di norma è individuato nelle planimetrie di progetto);

**t)** che le dimensioni per i posti auto, nelle aree private, è stabilita in mt. 5,00 x 5,00 max (equivalente ad un box-auto), altezze massima al colmo uguale a quella del piano di riferimento e comunque non superiore a mt.3,00 e pendenza non superiore al 30% dette tettoie/pergolati non possono essere oggetto di chiusura e devono comunque rispettare le distanze dai confini imposte dal Codice Civile;

**u)** di dare atto che la realizzazione di tettoie al servizio di insediamenti produttivi esistenti e/o da realizzare, ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate "D" dal PRG vigente, non rientra nelle disposizioni agevolative di cui al succitato art.20 della L.R. n. 4/2003, in virtù delle "dimensioni di dette tettoie" nonché della tipologia di intervento;

Alla presente, si allega nuovo modello di comunicazione, all'uopo predisposto sia per gli uffici che per l'utenza, rappresentando che da questo momento la norma di legge in esame dovrà essere applicata così come superiormente esplicitata.

**Il Responsabile del Servizio  
Geom. Mario Paladino**

## Il Responsabile del IV Settore

Con le attribuzioni conferite con la determina sindacale n° 86 del 01/08/2014 ai sensi dell' art.107 del D.lgs n° 267/2000 ( ex atr.51 comma 3 L. n. 142/90);

### Verificato:

- la regolarità dell' istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio;
- l' idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell' azione amministrativa dell' Ente;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

### Esprime parere favorevole sulla regolarità Tecnica e per l' effetto Determina

**a)** di adottare la seguente disciplina entro cui far rientrare nell'istituto della "comunicazione" (già ex art. 9 L.R. n.37/85) la sotto elencata "edilizia precaria" e avente valore prescrittivo;

**b)** di considerare "strutture precarie" tutte quelle realizzate su superficie pertinenziale (terrazze, cortili, verande esterne pavimentate, etc...) avente come unica caratteristica la facile rimozione (es. tettoie, pensiline, gazebo, pergolati realizzati con struttura in legno e/o ferro);

**c)** di dare atto che la precarietà di dette strutture, è stabilita oltre che per le caratteristiche costruttive dalla facile rimozione (es. unioni bullonate e non saldate, coperture prefabbricate etc ...) anche dalle ridotte dimensioni per un max di mq. 50,00 (art.12 della L.R. n.15/2006) e dalla assoluta provvisorialità e durata nel tempo;

**d)** di dare atto che in nessun modo la realizzazione di dette strutture precarie può comportare la variazione della destinazione d'uso originaria delle superfici modificate;

**e)** di dare atto che dette "strutture precarie" come sopra definite, possono essere collocate solamente sulle aree libere di pertinenza degli edifici (es. terrazza di collegamento, terrazze non superiori a mq.50,00 di pertinenza di unità immobiliare, spazi interni quali cortili e verande esterne di pertinenza sempre di unità immobiliari) e devono riguardare superfici già

pavimentate e regolarmente realizzate, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo "**Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e Legge n.1089 del 1 giugno 1939**" altrimenti si configura il cambio di destinazione d'uso della superficie e/o suolo;

**f)** di non ritenere ammissibile la contemporanea copertura e chiusura laterale di terrazze e/o lastrici solari, in quanto non espressamente prevista dalla norma in esame e in particolar modo perché la "struttura" così realizzata costituisce oggettivamente un "nuovo locale autonomamente utilizzabile" che va ad incidere sulla sagoma volumetrica e prospettica dell'edificio;

**g)** di ritenere ammissibile la realizzazione di tettoia su chiostrine, pozzi luce, patii ecc. che sia comunque pertinenza ed al servizio esclusivo di una unità immobiliare, purché aperta da almeno due lati di superficie non superiore al 50% della superficie libera con un massimo comunque di mq. 50,00 (limite introdotto dal legislatore) e con altezza massima al colmo e pendenza non superiore ai limiti fissati dal Regolamento Edilizio Comunale per le coperture a tetto non abitabili;

**h)** di ritenere ammissibili anche gazebo e/o pergolato realizzati con strutture leggere in legno o metallo, con funzioni di arredo e ombreggiamento degli spazi esterni purché privi di elementi di copertura fissi che non siano semplici ombreggianti (tende avvolgibili, canniccio, verde rampicante, teli e simili) e privi di tamponature perimetrali e con superficie occupata non eccedente il 50% della superficie libera con un max di mq. 50,00 e altezza non superiore a mt. 3,00;

**i)** di non ritenere ammissibili più di una tettoia o gazebo di pertinenza per ciascuna unità immobiliare;

- l)** di dare atto di consentire più di un pergolato per ciascuna u.i. nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicate;
- m)** di dare atto che le tettoie/ gazebi /pergolati prospicienti su strade o spazi pubblici, devono essere arretrate di almeno m. 1,00 dal filo esterno del fabbricato, se collocate su terrazza e di almeno m. 3,00 dal confine stradale, se collocate a piano terreno;
- n)** che le tettoie realizzate in posizione antistante a vani abitativi con presenza di finestre, devono essere realizzate con altezza massima pari a quella del piano di riferimento e la copertura realizzata con materiale trasparente in corrispondenza delle finestre in modo da garantire l'illuminazione diretta dei vani sottostanti;
- o)** che tutte le "strutture precarie" come sopra definite, da collocare e/o regolarizzare su immobili soggetti a vincolo e/o ricadenti in centro storico (Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e Legge n.1089 del 1 giugno 1939), ricadenti su cortili e/o verande esterne, terrazze, terrazze di collegamento, balconi di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio, devono acquisire preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali (Zone "A" parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Parti del territorio che per caratteristiche naturali (geologiche, geomorfologiche e vegetazionali) rivestono particolare interesse scientifico e culturale e perciò sono assimilabili ai complessi monumentali);
- p)** che tutte le "strutture precarie" come sopra definite, da collocare al piano terreno su cortili e/o verande esterne di pertinenza esclusiva di unità immobiliari, oltre ad essere suscettibili di facile smontaggio, devono osservare le distanze minime imposte dal Codice Civile al fine di salvaguardare i diritti dei terzi, e ove interessano parti di edifici condominiali deve essere acquisito il N.O. dei condomini;
- q)** che per quanto attiene il comma 3 del citato art.20, si ritiene ammissibile la chiusura di verande e/o balconi e simili, con strutture precarie come sopra definite, relative a qualunque superficie già esistente e per un max di mq.50,00, in forza di un legittimo titolo edilizio precedentemente rilasciato, sempreché ricadenti su aree private ed entro il contorno e/o perimetro del balcone e/o veranda preesistenti;
- r)** che possono essere realizzate tettoie/pergolati a protezione dei veicoli in aree libere, private o condominiali, al piano terreno e/o sottostrada con le seguenti limitazioni e parametri;
- s)** che le dimensioni per il singolo posto auto, nelle aree condominiali, è stabilito in m.3,00 x 5,00 max e in ogni caso non si può superare lo spazio vincolato a parcheggio di legge ai sensi dell'art. 2 della L. 122/89 (spazio che di norma è individuato nelle planimetrie di progetto);
- t)** che le dimensioni per i posti auto, nelle aree private, è stabilita in m. 5,00 x 5,00 max (equivalente ad un box-auto), altezze massima al colmo uguale a quella del piano di riferimento e comunque non superiore a m. 3,00 e pendenza non superiore al 30% dette tettoie/pergolati non possono essere oggetto di chiusura e devono comunque rispettare le distanze minime imposte dal Codice Civile;
- u)** di dare atto che la realizzazione di tettoie al servizio di insediamenti produttivi esistenti e/o da realizzare, ricadenti nelle zone territoriali omogenee classificate "D" dal PRG vigente, non rientra nelle disposizioni agevolative di cui al succitato art.20 della L.R. n. 4/2003, in virtù delle "dimensioni di dette tettoie" nonché della tipologia di intervento;

Alla presente, si allega nuovo modello di comunicazione, all'uso predisposto sia per gli uffici che per l'utenza, rappresentando che da questo momento la norma di legge in esame dovrà essere applicata così come superiormente esplicitata.

Il Responsabile del IV Settore  
Arch. Patrizia Amoroso

**PARERE TECNICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000 si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

Corleone,

Il Responsabile del IV Settore  
Arch. Patrizia AMOROSO

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART.20 DELLA L.R. 16 APRILE 2003 N.4 E DELL' ART.12 DELLA L.R.14 APRILE 2006 n.15.

OGGETTO: Realizzazione / Regolarizzazione di *chiusura di terrazza di collegamento / copertura di terrazze non superiori a mq.50 la copertura di spazio interno la chiusura laterale di balcone la chiusura laterale di veranda l' altro ,con strutture precarie da seguire nell' immobile Via*  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ proprietà della

Ditta: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (*Ing./Arch. Geom./Perito*) \_\_\_\_\_, iscritto al N \_\_\_\_\_ dell'Albo degli (*Ing./Arch./Geom../Periti*) di \_\_\_\_\_ residente e/o domiciliato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ ad espletamento dell'incarico conferitogli dalla ditta:

(*cognome, nome, data di nascita, o rag.sociale, residenza*)

.....nella qualità di proprietario/a dell'immobile oggetto d'intervento, per la redazione della presente relazione tecnica asseverata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003 n.4 e dell' articolo 12 della legge regionale 14 aprile 2006 n.15, inerente alla realizzazione di (*chiusura di terrazza di collegamento, e/o copertura di spazi interni non superiori a mq.50, chiusura laterale di balcone, chiusura laterale di veranda, altro* ) con elementi strutturali precari

#### ASSEVERA

- 1) Che le opere da realizzare interessano l'immobile: (*descrizione dell'immobile e/o dei luoghi per una chiara e corretta identificazione ed estremi autorizzativi*);
- 2) Che l'immobile (o luoghi) risulta/no di proprietà della ditta: { *cognome, nome o rag. sociale, data e luogo di nascita o di residenza*};
- 3) Che l'immobile (o il luoghi) è / sono individuato/i catastalmente nel Foglio di Mappa N..... Particella/e  
Sub\_\_\_\_\_ del N.C.E.U. del comune di Corleone;
- 4) Che le opere consistono in (*descrizione dettagliata della tipologia d'intervento, degli elementi costruttivi, dei materiali e delle finiture, della tipologia del sistema di ancoraggio*
- 5) Che tali opere non sono prospicienti su pubbliche strade o piazze;
- 6) Che tali opere (solo per le tettoie e/o pergolati-gazebi) sono prospicienti su pubbliche strade o piazze e si arretrano di m.1,00 dal filo de fabbricato (per le terrazze) edim t. 3,00 dal filo stradale (verande a pianoterra);
- 7) Che in applicazione del comma 6, l'intervento non potrà variare in alcun modo la destinazione d'uso originaria della superficie modificata;
- 8) Che le opere descritte non interessano immobili oggetto di Sanatoria Edilizia non ancora definita con Provvedimento Concessorio *oppure* interessano immobili legittimamente realizzati in forza del seguente titolo edilizio: ( *Indicare i dati del provvedimento di concessione* )
- 9) Che le opere sono da considerarsi quali strutture precarie in quanto realizzate in modo da essere suscettibili di facile rimozione;
- 10) Che la superficie interessata dall'intervento risulta di metri quadrati \_\_\_\_\_ riferiti all'effettiva superficie lorda sottoposta a *chiusura laterale* o copertura di spazi interni con la struttura precaria;
- 11) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 50,00 euro per metro quadro ai sensi dell'articolo 20, comma 2, legge regionale 16 aprile 2003, n.4, risulta:  
mq \_\_\_\_\_ x euro 50,00 = euro \_\_\_\_\_ (riferito alla sola copertura di spazi interni);
- 12) Che il versamento da effettuarsi a favore del Comune dell'importo di 25,00 euro per metro quadro, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, legge regionale 16 aprile 2003, n.4, risulta: mq \_\_\_\_\_ x euro 25,00 = euro \_\_\_\_\_ (riferito alla sola chiusura laterale)
- 13) Che le opere da compiersi rispettano le norme di sicurezza e le norme urbanistiche vigenti perché ne ricorrono le condizioni;

- 14) Che le opere da compiersi rispettano altresì le norme igienico-sanitarie vigenti perché ne ricorrono le condizioni;
- 15) Che le opere da compiersi, incidono/non incidono sugli elementi strutturali portanti dell'immobile principale e sulla statica dello stesso, per cui si allega/non si allega il deposito dei calcoli strutturali presso l'Ufficio del Genio Civile;
- 16) Che non occorre acquisire parere della Soprintendenza BB.CC.AA.- oppure (nel caso d'immobile soggetto a vincolo) le opere da compiersi hanno acquisito il Nulla-Osta preventivo della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali in data \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_  
*che si allega in copia;*

Dichiara inoltre che l'esecuzione delle opere sopradescritte avrà inizio contestualmente alla presentazione della relazione qui sottoscritta ovvero il \_\_\_\_\_.

Tanto asseverato si rassegna.